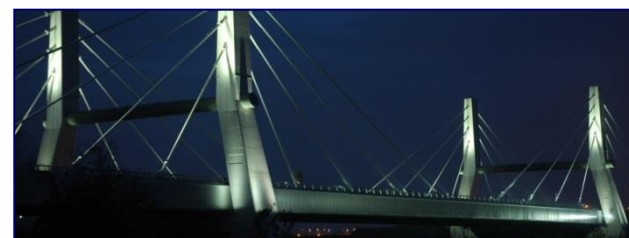
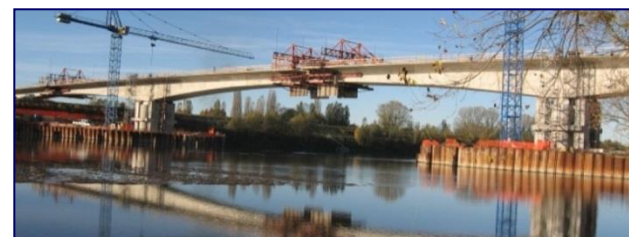




● ● ● ● ● Regione Sicilia - Palermo 5 luglio 2016

LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CONTRATTI PUBBLICI



Ing. Marco Masi

Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale - ITACA





La pianificazione della sicurezza

APPROCCIO ESEMPLIFICATIVO

I SOGGETTI

LO STRUMENTO

IL DATORE DI LAVORO

DVR

IL COMMITTENTE DI OPERE

PSC

IL DATORE DI LAVORO

DUVRI

Appalti di forniture o servizi



Titolo IV art. 89: cantieri temporanei o mobili

**SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'INTERA OPERA VIENE REALIZZATA
INDIPENDENTEMENTE DA EVENTUALI FRAZIONAMENTI NELLA SUA
REALIZZAZIONE NELLA P.A. SOGGETTO CON POTERI DECISIONALI E DI
SPESA NELLA GESTIONE DELL'APPALTO**

COMMITTENTE

CANTIERE

**RESPONSABILE
LAVORI**

PIANIFICAZIONE

RUP

**SOGGETTO CHE PUO' ESSERE INCARICATO DAL COMMITTENTE PER
SVOLGERE I COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI DAL DECRETO.
NEI LAVORI PUBBLICI È IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**



Il Responsabile del procedimento

Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, è nominato:

un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, in relazione alla qualità, ai tempi, ai costi, alla manutenzione e alla sicurezza.

Anche per contratti aventi ad oggetto **servizi o forniture.**

Compresi affidamenti in economia

N.B.



- le funzioni di **controllo della regolarità del lavoro** e la facoltà di risolvere il contratto per verificata sottostima della **congruità della manodopera**;
- la promozione e definizione, sulla base delle indicazioni del dirigente, delle modalità di **verifica dei livelli progettuali**, delle procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni, delle stime dei corrispettivi da inserire nel quadro economico di progetto;
- richiede la **nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione** dei lavori e vigila sulla loro attività;
- la **verifica dell'anomalia delle offerte**, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.



Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal **responsabile unico del procedimento**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.



Art. 101 comma 3 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la **regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti**;
- b) curare la costante verifica di validità del **programma di manutenzione**, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.



Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un **direttore dei lavori** che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la **responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori**, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.



Proposte di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni

In data 29 aprile 2016 l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica le seguenti Linee guida:

1. Il **Direttore dei Lavori**: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
2. Il **Direttore dell'esecuzione**: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);
3. Nomina, ruolo e compiti del **Responsabile unico del procedimento** per l'affidamento appalti e concessioni (art. 31);
4. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice).
5. Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157).



Con riferimento ai documenti relativi ai punti 1 e 2, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del **21 giugno 2016**, in osservanza delle previsioni dell'art. 111, comma 1, del Codice, ha approvato le proposte da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell'adozione del decreto ministeriale di competenza.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti 3, 4 e 5, il Consiglio dell'Autorità, nelle medesima adunanza, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

All'esito dell'acquisizione dei pareri richiesti, l'ANAC procederà all'approvazione e successiva pubblicazione dei documenti definitivi.



2.1.1.2

Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del **programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali**, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del **progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo**, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.



- coordina le attività necessarie alla redazione del **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- coordina le attività necessarie alla redazione del **progetto definitivo ed esecutivo**, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;



2.2 Fase di esecuzione

2.2.1 Il responsabile del procedimento:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
- b) provvede, sentito il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i **costi della sicurezza** relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle **segnalazioni del Coordinatore** per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

RUP



- d) svolge, su delega del soggetto di cui all'**articolo 26, comma 3**, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- e) assume il ruolo di **responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
- f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali **proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento** formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



- g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del **coordinatore per l'esecuzione** dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di **contratto di avvalimento** siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
- i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un **piano di verifiche** da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;



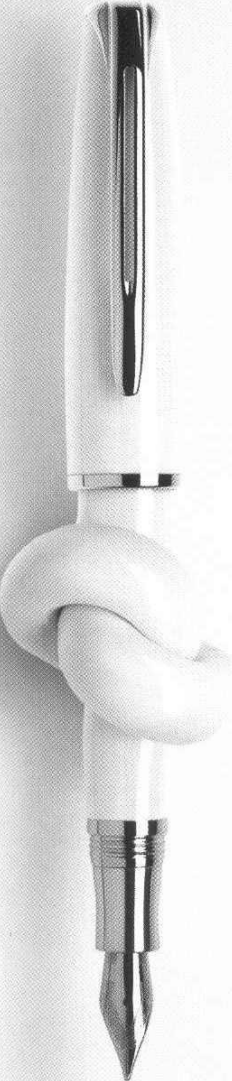
j) controlla il progresso e lo **stato di avanzamento dei lavori** sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi.

In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;



k) autorizza le modifiche, nonché le **varianti, dei contratti di appalto** in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art.106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti.



3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il **coordinatore per la progettazione**.



4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.





**DESIGNATI DAL
COMMITTENTE O
RESPONSABILE DEI LAVORI**

**Contestualmente incarico
di progettazione**

N.B.

PROGETTAZIONE

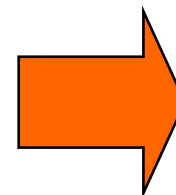
COORDINATORI

ESECUZIONE

Prima dell'affidamento dei lavori

**Tali incompatibilità non operano in caso di
coincidenza fra committente e impresa esecutrice**

**DIVERSO
DATORE DI
LAVORO
SUO
DIPENDENTE
SUO RS.P.P.**



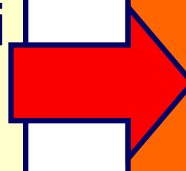


Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori



La designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalla responsabilità di verificare che gli stessi effettuino tutti gli adempimenti di loro competenza

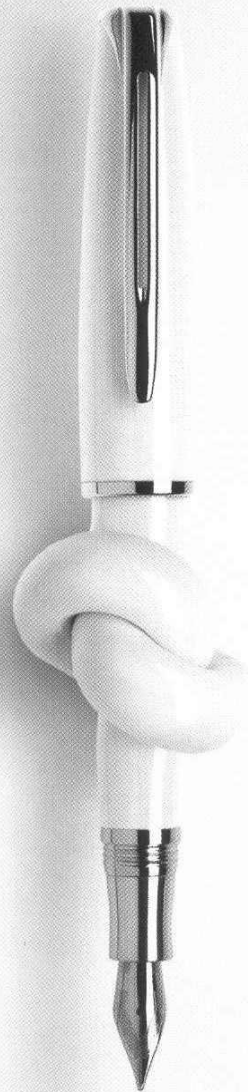
Obbligo di vigilare sul comportamento dei Coordinatori





Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, n.41820 del 19 ottobre 2015 - Ruolo di vigilanza "alta" per il coordinatore per l'esecuzione.

In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che **il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta"**, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.





Nomina dei Coordinatori per la sicurezza e Notifica: **Contratti pubblici**

Committente	Esecuzione dei lavori	Entità dei lavori (qualunque importo)	Coordinatore progettazione	Coordinatore esecuzione	Notifica
Pubblico	Più imprese (PSC e POS)	Qualunque	SI	SI	SI
Pubblico	Inizialmente unica impresa e poi più imprese	Qualunque	NO	SI (redige il PSC)	SI
Pubblico	Unica impresa (PSS e POS)	> 200 uomini/giorno	NO	NO	SI
Pubblico	Unica impresa (PSS e POS)	< 200 uomini/giorno	NO	NO	NO



il **P.S.S.** è redatto quando non è previsto il P.S.C.

il **P.S.S.** è redatto a cura dell'appaltatore.

... L'EVOLUZIONE DEL PSS

N.B.

La stazione appaltante è ugualmente tenuta a stimare i costi della sicurezza relativi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori.



Nomina dei Coordinatori e Notifica: **Nuovo Codice Contratti pubblici**

Committente	Esecuzione dei lavori	Entità dei lavori (qualunque importo)	Coordinatore progettazione	Coordinatore esecuzione	Notifica
Pubblico	Più imprese (PSC e POS)	Qualunque	SI	SI	SI
Pubblico	Inizialmente unica impresa e poi più imprese	Qualunque	NO	SI (redige il PSC)	SI
Pubblico	Unica impresa (DUVRI e POS)	> 200 uomini/giorno	NO	NO	SI
Pubblico	Unica impresa (DUVRI e POS)	< 200 uomini/giorno	NO	NO	NO



Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al c.2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, c. 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

ART. 26, COMMA 3



QUALI RISCHI DEVONO ESSERE VALUTATI

- rischi derivanti da **sovrapposizioni** di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- **rischi immessi** nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- **rischi esistenti nel luogo di lavoro** del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, **ulteriori** rispetto a quelli ordinari dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di **esecuzione particolari** (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari tipici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.



I costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la **parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte.**

N.B.

I costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale della **variante** ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

Il direttore dei lavori liquida l'importo dei costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il **coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.**



L'art. 86 comma 3-bis del d.lgs. 163/2006 prevede che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al **costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.



La stazione appaltante verifica dunque la **congruità degli oneri aziendali della sicurezza** sul primo migliore offerente, qualunque sia il criterio di aggiudicazione, nonché in tutti casi in cui l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Fanno, tuttavia, eccezione gli appalti in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso all'affidamento diretto o gli appalti in cui vi sia il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale (c.d. taglio delle ali).

L'art. 87 comma 4 del Codice stabilisce che non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza e che nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che **devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei ***servizi o delle forniture***.



COMUNICATO ANAC 27 MAGGIO 2015

Indicazioni alle stazioni appaltanti sul bando-tipo n.2 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”

si è chiaramente espressa disponendo:..... “Pertanto, al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l’opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase:

«La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».



VERIFICA DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI:

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Delibera Conferenza Regioni - 19 febbraio 2015.

<http://www.itaca.org>

Aggiornamento Settembre 2015



AREA 3

Gruppo di Lavoro « Oneri aziendali Sicurezza »

Consiglio Direttivo di ITACA

Commissione Infrastrutture e Governo del Territorio

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome





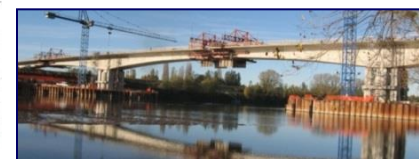
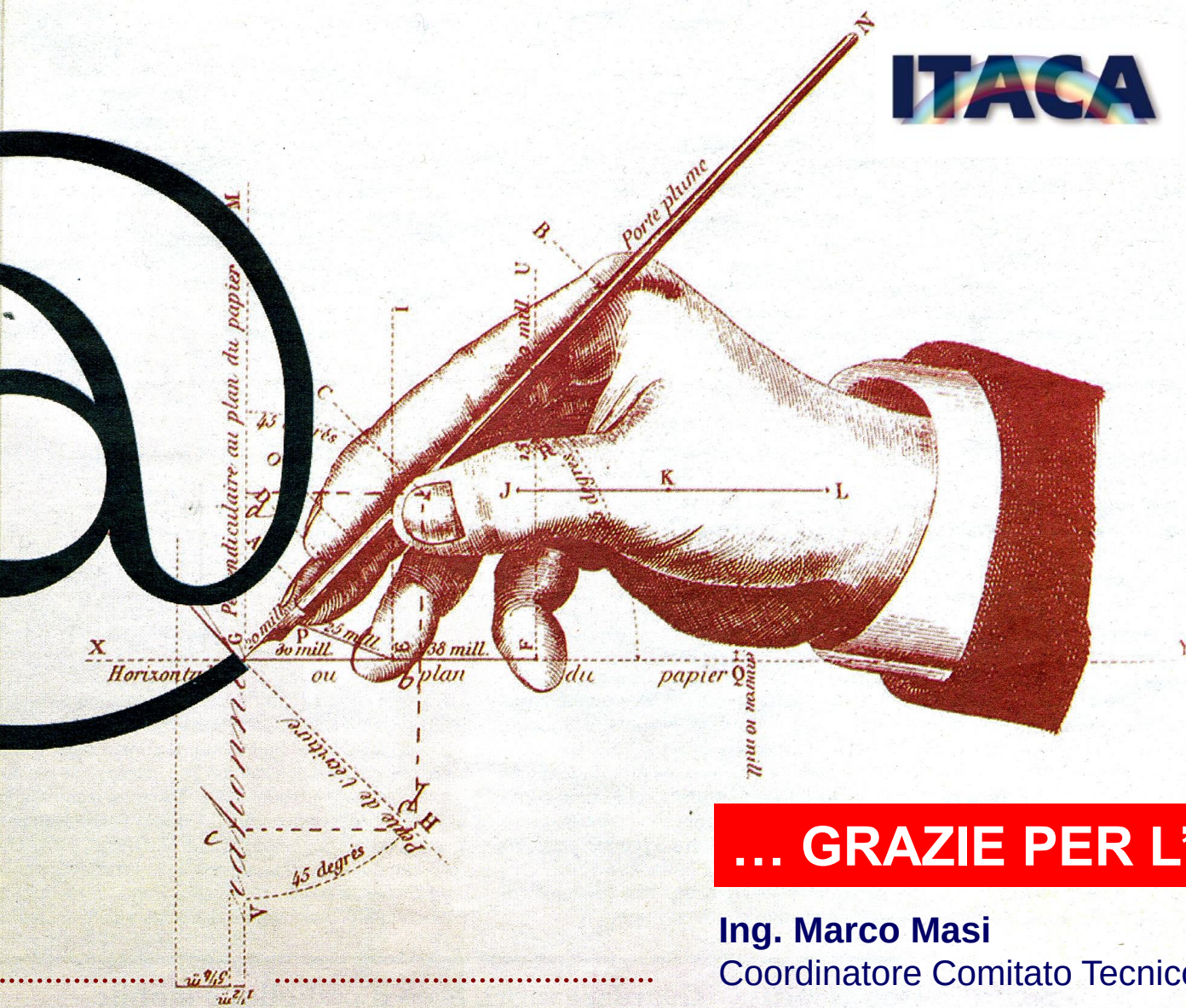
- 1 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
- 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO**
- 3 COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA**
- 4 TABELLA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA**
- 5 DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA**
- 6 DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA E VERIFICA DI CONGRUITÀ**



Supporto operativo utile soprattutto per le Stazioni Appaltanti, ma anche per gli operatori economici, sotto il profilo della valutazione dei cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase della gestione delle procedure di affidamento dei contratti di lavori pubblici.



ITACA



... GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Marco Masi

Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale - ITACA